



**Risposta di Codici – Centro per il diritto del cittadino**

**Documento di consultazione 28 settembre 2017**

**663/2017/R/EEL**

**ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI: MODALITÀ E CONDIZIONI DI ACCESSO**

Alla luce dei cambiamenti prossimi futuri che investiranno il mercato dell'energia in Italia si rende assolutamente necessario, nella finalità di prospettare un mercato trasparente e realmente concorrenziale, sancire le modalità e condizioni di accesso per i soggetti abilitati alla vendita.

La partita si giocherà non solo sul fatto di poter stare sul mercato, requisito affatto trascurabile per i piccoli player, ma sul modo in cui gli operatori vi staranno.

L'albo venditori abilitante dovrà essere un utile strumento per garantire la stabilità del mercato elettrico ed aumentare la fiducia dei consumatori, soprattutto in vista del termine del servizio di Maggior Tutela, previsto per il 30 giugno 2018.

Ciò che è certo, è il fatto che questa Autorità si debba assumere la responsabilità di vigilare sulla trasparenza degli operatori, tale compito potrà essere meno gravoso qualora venisse introdotta una tecnologia blockchain che introduca una modalità celere per espellere i venditori scorretti ed introdurre i nuovi competitor virtuosi.

La tecnologia blockchain permetterebbe inoltre al cliente finale di scegliere, attraverso l'albo, un fornitore effettivamente in grado di garantire appropriati livelli di servizio attraverso una comparazione oggettiva basata su indici, che la stessa Autorità fisserà.

**Ai fini dell'identificazione dei *requisiti di onorabilità* i soggetti che svolgano l'attività di vendita si prevede debbano:**

- a) dimostrare il possesso di requisiti di onorabilità stricto sensu da parte degli amministratori, dei legali rappresentanti, dei sindaci e dei Direttori Generali delle imprese di vendita e delle imprese che ne svolgono attività di direzione e coordinamento;
- b) avere adeguate forme societarie, affinché le imprese siano costituite in forma di società con personalità giuridica;
- c) dimostrare adeguata solvibilità aziendale, ossia che non si trovino in stato di fallimento o di liquidazione coatta e che, nel caso dello stato di concordato preventivo, ciò non sia compatibile con imprese che intendano iniziare l'attività.

a) Sul punto Codici si chiede se i reati che possono compromettere l'onorabilità siano ritenuti tutti di uguale gravità e vengano pertanto equiparati oppure se vi sia un diverso grado di gravità.

b) Cosa intende esattamente in questo punto l'Autorità?

c) Osserviamo che: l'indice di solvibilità è a carico degli utenti del dispacciamento. I reseller devono solamente essere dei buoni pagatori non avendo alcun obbligo in capo ad essi di dimostrare la propria solvibilità. Si prevedano pertanto delle adeguate forme di tutela sia per il consumatore finale, affinché in caso di insolvenza del venditore non si ritrovi automaticamente in regime di salvaguardia, come già da regolazione, ma che contemporaneamente non costituisca un ulteriore ostacolo all'entrata di nuovi competitor nel mercato, in modo da non limitarlo a pochi grandi operatori.

### **REQUISITI DI NATURA FINANZIARIA**

L'individuazione di requisiti finalizzati a valutare la capacità delle imprese di vendita di approvvigionarsi e, conseguentemente, di garantire l'esecuzione fisica dei contratti e, quindi, la fornitura di energia ai clienti finali. In altre parole l'affidabilità delle imprese di vendita deve essere strettamente correlata al rispetto di opportuni requisiti di solvibilità dell'utente del dispacciamento di cui si avvale, nei confronti di Terna o dei distributori. A tal fine sono previsti indicatori:

***b) che permettano di verificare l'effettiva solvibilità delle imprese, valutata rispetto ai pagamenti verso gli attori del sistema elettrico. Tale indicatore ha come principale finalità quella di ridurre il rischio di default e di conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza per i clienti finali.***

In questo caso l'art. 71 del D.Lgs 59/10 sui requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali è chiaro ed esplicito sui casi di esclusione dall'attività commerciale di vendita e somministrazione, dove già è specificato un dettagliato elenco dei casi.

Il requisito della solvibilità rimane quindi fondamentale sia per la tutela del sistema elettrico, che del cliente finale nel suo complesso.

L'Autorità dovrà comunque vigilare attentamente, dati i passati casi di operatori che si rivelano essere inadempienti nei confronti dei distributori.

### **REQUISITI TECNICI**

Finalizzati a valutare la capacità delle imprese di svolgere la propria attività commerciale, ovvero ***“la capacità delle imprese di gestire in modo corretto e adeguato l'insieme dei processi di gestione della relazione con i propri clienti, ivi compresi i reclami e le contestazioni”***.

Ancora da specificare gli indicatori correlati alle seguenti aree tematiche, ritenute maggiormente rilevanti tra le altre:

a) condotta commerciale e gestione contrattuale;

b) qualità commerciale;

c) fatturazione;

d) morosità.

**Q10** Si condivide, in particolare, l'esigenza di mettere a disposizione della controparte commerciale attraverso il SII maggiori informazioni in merito alla corretta esecuzione dei pagamenti e della gestione delle garanzie da parte dei propri utenti?

Il SII viene ritenuto il luogo adatto da cui reperire le informazioni aggiuntive in merito alla corretta esecuzione dei pagamenti e della gestione delle garanzie da parte dei propri utenti.

Tra i requisiti tecnici riteniamo dovrebbero essere inseriti anche quelli, ad esempio, relativi all'infrastruttura informatica e alla certificazione dei sistemi informativi.

### **“Classi di affidabilità” all’abilitazione alla vendita**

In merito alle “classi di affidabilità” Codici ritiene che si renda necessario inviare dei messaggi coerenti e comprensibili al consumatore, pertanto ***la “classe di attenzione”, che si attiva a seguito del mancato rispetto di almeno uno degli indicatori nel periodo di osservazione da essi previsto (semaforo giallo)***, è quella che potrebbe insinuare i maggiori dubbi su un’azienda finché non si concluda il periodo di osservazione, perché instilla a sua volta il dubbio nel consumatore, comunicando una potenziale inaffidabilità e costituirebbe un’onta che, se non cancellata tempestivamente, rimarrà sulla affidabilità dell’azienda. Il cliente in qualsiasi frangente deve avere l’immediatezza della comunicazione.

Tra l’altro va specificato il periodo di tempo entro il quale sanare l’inadempimento. Altrimenti si rischia che l’azienda rimanga in un limbo troppo a lungo.

Tuttavia bisogna prevedere, e Codici a tale proposito suggerisce la tecnologia blockchain, una modalità celere che preveda tempi rapidi per espellere i venditori scorretti ed introdurre i nuovi competitor virtuosi.

In merito alla pubblicazione della classe di affidabilità sul sito dell’operatore, riteniamo che questa possa, sui colori del semaforo che segnalano situazioni ben chiare, ovvero verde, rosso e nero, essere utile al cliente finale per poter comprendere immediatamente davanti a quale tipo di venditore si trovi ed operare così di seguito la sua scelta.